



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO N. 52 IN DATA 30/12/2022

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa a dipendente di categoria D ai sensi dell'art. 13, co. 2, CCNL 21.05.2018 del Servizio Finanziario.

IL SINDACO

VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 che, all'art. 13 comma 1 prevede "Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

DATO ATTO che l'art. 13 comma 3 del suddetto CCNL prevede che gli incarichi di posizione organizzativa saranno ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ;

RICHIAMATO il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, attualmente ancora in vigore;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 che disciplinano l'area delle posizioni organizzative, per le parti ancora in vigore e non contrastanti con il CCNL sottoscritto in data 16.11.2022;

CONSIDERATO che l'art. 13 comma 3 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che gli Enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*;

FATTO PRESENTE che l'ARAN, in data 02/12/2022, con il proprio parere CFL 178, nell'ambito della decorrenza dei nuovi incarichi di posizione organizzativa, fissata alla data del 01/04/2023 dal sopracitato art. 13, comma 3, ha fornito anche i necessari chiarimenti in ordine alla vigenza degli attuali incarichi e quelli in scadenza prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, determinando che questi ultimi dovranno essere conferiti secondo la previgente disciplina di cui all'art. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 2 del suddetto CCNL stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia

- da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per tredici mensilità,

per le categorie D

- da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per le categorie C

e che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;

DATO ATTO che l'Ente è tenuto ad approvare un sistema di pesatura delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL, ovvero al 20 maggio 2019;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 10.05.2019, con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, così come proposti dal Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO ancora che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ha modificato la disciplina relativa all'area delle posizioni organizzative prevedendo che:

1. le stesse possono essere istituite per:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (art. 13, co. 1, CCNL);
2. tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14 del CCNL e, solo nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, gli Enti possono attribuire le posizioni:
 - presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;
 - presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. (art 13 comma 2 CCNL);
3. nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative (art. 17, co. 1, CCNL);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 2, CCNL, la graduazione delle posizioni organizzative deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;

RICHIAMATA, a riguardo, la citata deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 10.05.2019, con la quale è stata approvata la Metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, nella quale è stato individuato il modello di valutazione costituito da fattori e sottofattori di ponderazione;

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di responsabilità di tipo gestionale e provvidenziale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 10/03/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PRECISATO che, per ciascuna posizione organizzativa istituita, sono assegnate le funzioni distintamente elencate nel citato Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che è facoltà della Giunta Comunale modificare i contenuti delle posizioni organizzative o sopprimere la loro istituzione, in particolare quando si riscontri la non funzionalità delle stesse;

RILEVATO che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTA la graduazione effettuata dall'Organismo di Valutazione a seguito di approvazione dei criteri previsti dal CCNL 21.05.2018, assunta al protocollo n. 11389 in data 11/12/2020;

CONSIDERATO che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 45 del 20.05.2019, ha proceduto a graduare e quantificare l'importo necessario al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle aree di posizioni nei limiti di legge e, per l'effetto, a destinare per l'anno 2019, nei limiti e con i criteri di cui al CCNL 21.05.2018, le risorse per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato annue;

CONSIDERATO ancora che, per l'effetto, la Giunta comunale, ha ritenuto di determinare le fasce di merito come proposte dal Nucleo di Valutazione e la relativa indennità di posizione e risultato come risultante nella seguente misura:

- € 9.554,35 Posizione organizzativa Area Finanziaria;
- € 9.554,35 Posizione organizzativa Area Tecnica;

DATO ATTO del rispetto del rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017, per cui il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016;

CONSIDERATO che nell'ambito del Servizio Finanziario svolgono attività lavorativa i seguenti dipendenti inquadrati nella categoria D, che dispongono potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere l'incarico di posizione organizzativa, secondo l'art. 13, co. 2, del citato CCNL: Gianna Giacomina PIVIOTTI, dipendente comunale, di cat. Giuridica "D";

RITENUTO di attribuire la posizione organizzativa del Servizio Finanziario alla Sig.ra Gianna Giacomina PIVIOTTI, prevedendo il compenso come segue:

- Retribuzione di posizione: € 9.554,35, quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto degli artt. 15 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
- Retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

VALUTATO inoltre di attribuire la posizione organizzativa fino al 31.03.2023, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, così come in premessa specificato, sottoscritto in data 16.11.2022, che all'art. 13 comma 3 prevede che gli incarichi di posizione organizzativa saranno ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ;

RITENUTO, quindi, di attribuire il compenso per la posizione organizzativa dell'Area Finanziaria fino al 31.03.2022, di € 9.554,35 quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto degli artt. 15 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

PRESO ATTO che l'importo destinato al fondo per le posizioni organizzative, così come testè rideterminato, è interamente finanziato con mezzi propri e trova copertura nell'ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso definitivamente approvato;

DATO ATTO che l'incarico di Responsabile di Area, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, non è soggetto ad accettazione da parte del dipendente, rientrando nel potere di specificazione della mansione del datore di lavoro;

CONSIDERATO ancora che l'incarico in parola potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, e conseguente perdita della relativa indennità secondo il combinato disposto di cui all'art. 14, co. 3 e 5, del CCNL citato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

- DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate, alla Sig.ra Gianna Giacomina PIVIOTTI, inquadrata nella categoria D, l'incarico nell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13, co. 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 per dirigere il Servizio Finanziario, affidando alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- DI DETERMINARE la durata dell'incarico fino al 31.03.2023, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022, che all'art. 13 comma 3 prevede che gli incarichi di posizione organizzativa saranno ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ;
- DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;
- DI STABILIRE che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
 - a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - a seguito di valutazione negativa;
 - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
- DI CONFIRMARE l'attuale indennità di posizione nell'importo così come oggi stabilito, salvo successiva eventuale e diversa determinazione della Giunta comunale in sede di graduazione e quantificazione della stessa e conseguente nuovo decreto sindacale di riatribuzione della posizione organizzativa de qua per l'importo che sarà ivi stabilito, fermo restando il limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non superi quello relativo all'anno 2016;
- DI ATTRIBUIRE il compenso per la posizione organizzativa dell'Area Finanziaria dal

1.01.2023 al 31.03.2023 € 9.554,35 quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto degli artt. 15 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022;

- DI SUBORDINARE l'erogazione della retribuzione di risultato alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.05.2018;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello "personale", sottosezione di secondo livello "posizioni organizzative";
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato.

Banchette, 30 /12/2022

Il Sindaco
Antonio Mazza

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993

Per accettazione
Gianna Giacomina Pivotti

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993